

LEGGE 104

NELLA P.A. NON C'E' DIRITTO
ASSOLUTO AL TRASFERIMENTO

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto vacante. In tal senso va interpretato l'inciso "ove possibile" del citato articolo 33 legge 104, quale necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente e interesse economico-organizzativo del datore di lavoro). Il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso (articolo 33, comma 5, legge 104/1992), non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato dall'inciso "ove possibile" – può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti, costituzionalmente rilevanti. In particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività. Quindi secondo la Cassazione la Corte d'Appello di Torino ha fatto corretta applicazione di tali principi alla fattispecie in giudizio avendo affermato che il diritto al trasferimento sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto e ove il posto sia anche reso "disponibile" dalla decisione organizzativa della Pubblica Amministrazione di coprire il posto vacante. Aggiunge la Corte che è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere anzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira ad essere trasferito.



n. 172

13 settembre 2021

Con la sentenza n. 22885 del 13 agosto 2021 la Cassazione si pronuncia sul diritto o meno del dipendente pubblico di ottenere il trasferimento per poter lavorare in una sede che le consenta di curare e assistere l'anziano genitore invalido con maggiore comodità.

Una dipendente del Ministero della Giustizia in servizio a Torino ha chiesto il trasferimento ex legge 104/1992 presso gli uffici giudiziari di Catania vicini al luogo di residenza della madre invalida al 100%. Prima il Tribunale di Torino poi la Corte d'Appello della stessa città hanno respinto la domanda della lavoratrice. La Corte riteneva che l'articolo 33 della legge n.104/1992 non configurasse un diritto assoluto del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo "ove possibile".

Sosteneva inoltre che il posto presso l'Amministrazione pubblica oltre ad essere vacante dovesse anche essere reso disponibile mediante un provvedimento di copertura rispondente alle esigenze e alle necessità organizzative della stessa Amministrazione.

La Corte d'Appello affermava che anche se la lavoratrice avesse allegato l'attestato di handicap grave della propria madre essa non avrebbe ugualmente ottenuto il trasferimento per carenza, o comunque per mancanza di prova di esistenza, di "posti disponibili".

L'interessata ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non può essere subordinato ad un potere discrezionale dell'Amministrazione.